



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:57, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **873/2015** promossa da:

MASSIMILIANO POSARELLI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI FILIPPI MARIA LUISA (C.F. PSRMSM67C23G702Z), con il patrocinio dell'avv. SARDELLA ISABELLA e dell'avv. BONANNI EZIO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO FUCINI 49 56127 PISA presso il difensore avv. SARDELLA ISABELLA

PARTE RICORRENTE

Contro

SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. (C.F. 00104340492), con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ALBERTO, dell'avv. GIUDICI VALERIA, dell'avv. COLOMBO ARIANNA MARIA BEATRICE, dell'avv. NEGRI ANTONELLA, dell'avv. PONZANELLI GIULIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. GUALANDI ALBERTO

SOLVAY SOCIETE' ANONYME (C.F. 00089900492), con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ALBERTO, dell'avv. GIUDICI VALERIA, dell'avv. COLOMBO ARIANNA

MARIA BEATRICE, dell'avv. NEGRI ANTONELLA, dell'avv. PONZANELLI GIULIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. GUALANDI ALBERTO

PARTE CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.7.2015 Filippi Maria Luisa e Posarelli Massimiliano adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “- *accertare e dichiarare che i Sig.ra Filippi Maria Luisa ed il Sig. Posarelli Massimiliano, sono eredi legittimi del Sig. Posarelli Romano deceduto in data 18/11/2010 e che poiché con il coniuge concorre un figlio, si applica la norma di cui all'art. 581 c.c. in base alla quale ognuno degli eredi ha diritto alla metà della quota di eredità del defunto Sig. Posarelli Romano; - accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Posarelli Romano in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, delle società convenute (per i titoli meglio specificati sub capo 36 delle deduzioni in fatto e XXII delle osservazioni in fatto e in diritto), ed ai concorrenti profili di responsabilità agli stessi imputati, meglio descritti in narrativa; - accertare e dichiarare gli inadempimenti e le responsabilità delle società convenute, in solido tra di loro, e quindi sia della SpA Solvay Chimica Italia già Solvay Interlox SpA, anche quale cessionaria e conferitaria di S.A. Solvay (Solvay Société Anonyme), e della S.A. Solvay, dirette e vicarie e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228, 2043, 2050, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa; - accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, di omicidio colposo (art. 589 c.p.) nonché di omissione, quantomeno colposa, di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 437 e/o 451 c.p.) dei titolari delle posizioni di garanzia (di entrambe le società, nei termini meglio specificati sub capo 36 e in ogni caso nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso), in via principale a titolo di responsabilità contrattuale ed in subordine in via extracontrattuale (artt. 2050, 2051 e/o 2043 e 2059 c.c.) e per ogni altro profilo ex artt. 1218, 1228, 2087, 2043, 2049 e 2059 c.c. e 185 c.p. e, per quanto altro dedotto in narrativa; conseguentemente e comunque: - Condannare le società in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, complementari e differenziali, patiti dal de cuius Sig. Posarelli Romano, per i fatti di cui in premessa, con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi legittimi in quota parte del 50%, con quantificazione equitativa comprensiva di tutte le predette voci e componenti, come in premessa, e quindi: - danno da perdita della vita del Sig. Posarelli Romano, con quantificazione equitativa; - danno biologico per l'importo di euro 800.000,*

ovvero la somma maggiore o minore che fosse ritenuta equa e giusta; - danno morale ed esistenziale e per lesione dei diritti costituzionali per l'importo di euro 800.000, ovvero la somma maggiore o minore che fosse ritenuta equa e giusta; - euro 200.000 per danni patrimoniali, ovvero la somma maggiore o minore che fosse ritenuta equa e giusta; Ovvero per gli importi che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa in seguito ad istruttoria e/o dal Giudice adito, ovvero ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazioni, e con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti in quota parte del 50% in quanto eredi legittimi del Sig. Posarelli Romano; - Condannare altresì le società convenute in solido tra di loro e per i titoli meglio specificati in premessa, anche al risarcimento di tutti i danni sofferti iure proprio dagli odierni ricorrenti nella misura di cui in premessa e quindi da determinare equitativamente, e quindi, rispettivamente liquidare in favore di: - Sig.ra Maria Luisa Filippi a titolo di risarcimento del danno biologico dell'insorgenza della patologia tumorale e per il disturbo post traumatico da stress e/o depressione, ovvero del danno biologico da esposizione ad amianto l'importo di euro 500.000 e per i danni morali, esistenziali e per lesione del vincolo parentale per un ulteriore importo di euro 326.000 e quindi per un complessivo importo di euro 826.000 cui va aggiunto il pregiudizio patrimoniale nella misura di euro 200.000, e quindi complessivamente l'importo di euro 1.026.000, ovvero nel maggiore o minore importo che sarà accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., cui va aggiunto l'importo del 50% dei danni sofferti dal defunto marito, da quantificare come in premessa e comunque equitativamente, oltre interessi e rivalutazioni; - Sig. Posarelli Massimiliano, l'importo a titolo di danni non patrimoniali (biologici, ad eccezione di quelli legati alla patologia asbesto correlata insorta nel Posarelli Massimiliano per la perdurante esposizione ad amianto in relazione al rapporto di lavoro in essere con le convenute, per cui riserva separato giudizio, morali, esistenziali, per lesione del vincolo parentale, etc.) iure proprio di euro 326.000, ovvero quello maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo per la lesione al rapporto affettivo e al vincolo parentale e per i pregiudizi morali ed esistenziali, con riserva di agire in separato giudizio per i danni biologici iure proprio, cui vanno aggiunti i danni patrimoniali, anche per perdita di chance nella misura di euro 200.000 e quindi complessivamente l'importo di euro 526.000, ovvero nel maggiore o minore importo che sarà accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., cui va aggiunto l'importo del 50% dei danni sofferti dal defunto marito, da quantificare come in premessa e comunque equitativamente, oltre interessi e rivalutazioni; (..)”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Allegavano i ricorrenti che il sig. Posarelli Romano era stato formalmente assunto alle dipendenze di S.A. Solvay in data 28.2.1974 per ivi prestare attività lavorativa sino al 28.2.1993, data del suo pensionamento (sebbene lo stesso avesse già svolto la propria attività lavorativa all'interno del sito

Solvay di Rosignano dal 4.9.1965 al 27.2.1974 alle dipendenze della ditta C. Consonni & F. di Piombino e Aldo Consonni & C. s.a.s. di Cecina che avevano assunto appalti presso la Solvay di Rosignano). Chiariva, dunque, parte attrice che il sig. Posarelli, una volta alle dipendenze formali di S.A. Solvay aveva svolto mansioni quale operaio aiutante presso il reparto Officina Meccanica dal 28.2.1974 al 31.5.1974, di operaio aiutante presso il reparto Officina Calderai dal 1977 dall'1 al 30 giugno 1975; di operaio con mansione di montatore di impianti presso il reparto Officina Calderai dal dall'1.7.1974 al 30.9.1977; di operaio con mansione di tubista presso il reparto Officina Calderai dall'1.10.1977 al 31.7.1979; di operaio presso il reparto servizi generali amministrativi – servizio vigilanza dall'1.8.1979 al 28.2.1980 ed infine di operaio/guardia giurata presso il reparto servizi generali amministrativi – settore vigilanza dall'1.3.1980 al 28.2.1993. Esponevano i ricorrenti che il sig. Posarelli, nello svolgimento delle proprie mansioni, **aveva utilizzato amianto e altri agenti patogeni e cancerogeni per il polmone**, sia come materia prima, sia quale elemento presente nella struttura, nella componentistica dei macchinari, allegando altresì che lo stesso aveva operato direttamente sui diversi impianti laddove fosse necessario ripristinare parti e pezzi di tubature, intervenendo anche dopo la scoibentazione, privo di maschere protettive. Deducevano, ancora, i ricorrenti che le società convenute mai avevano informato le maestranze in relazione ai rischi conseguenti l'esposizione ad amianto, né rispetto alle cautele da adottare. Lamentavano, dunque, gli attori l'insorgere nel luglio 2010 di sintomi di difficoltà respiratoria, dolori al petto, astenia e perdita di peso a carico del sig. Posarelli, a fronte dei quali egli si sottoponeva a diversi controlli in esito ai quali gli era diagnosticato tumore polmonare adenocarcinoma scarsamente differenziato e come, dopo esami e tentativi di cure, interveniva in data 18.11.2010 il decesso del sig. Posarelli per aggravamento dell'adenocarcinoma polmonare scarsamente differenziato, nonché per asbestosi e placche pleuriche. Assumevano, quindi, i ricorrenti la riferibilità causale della patologia (e del decesso) all'esposizione continuativa ad amianto, cui il sig. Posarelli era stato sottoposto nel corso del rapporto lavorativo, in ragione ed a causa, come detto, delle mansioni svolte e della nocività dell'ambiente, senza, che il datore di lavoro fornisse informazioni circa la pericolosità della sostanza, né dotasse il lavoratore di mezzi di protezione.

Si costituivano le società convenute contestando integralmente la ricostruzione di cui al ricorso, nonché formulando una serie di eccezioni. Anzitutto il difetto di legittimazione passiva di Solvay Chimica Italia s.p.a. per essere il rapporto di lavoro cessato anni prima che intervenisse la cessione di ramo d'azienda da Solvay S.A. in favore di Solvay Chimica Italia s.p.a. Instavano, poi, per

L'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno mancandone i presupposti, ed essendo le domande di risarcimento *iure hereditatis* inammissibili oltre che infondate nel merito e carenti dei presupposti e le domande *iure proprio* prive di allegazione e prova. Le società convenute, dunque, contestavano integralmente le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.

Fallito il tentativo di conciliazione la causa era istruita per testi, mediante l'acquisizione dei verbali di altri procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale ed aventi ad oggetto analoghe questioni di diritto e parziale connessione soggettiva, mediante l'esame dei documenti in atti versati e tramite CTU medico-legale ed era infine decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.

Deve altresì dirsi come, nelle more del giudizio, veniva a mancare la sig.ra Filippi Maria Luisa ed il giudizio veniva riassunto anche per la stessa dal di lei figlio Posarelli Massimiliano (v. costituzione dell'11.10.2016).

Il ricorso deve trovare parziale accoglimento per quanto di ragione.

Deve osservarsi, in via preliminare e generale, tenuto conto della eccepita inammissibilità delle domande di risarcimento per difetto dei presupposti per il riconoscimento del danno differenziale (v. pag. 28 e ss. memoria) come, secondo l'impianto originario del D.P.R. 1124/65 la costituzione della rendita INAIL presupponeva una menomazione comportante una riduzione della "attitudine al lavoro" del lavoratore, l'art. 74, D.P.R. 1124/65, disponendo, infatti, che "*agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro*".

Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (assunta quale diritto vivente nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 350/1997), coincideva sostanzialmente con la "capacità lavorativa generica", così l'INAIL indennizzando un danno di natura patrimoniale, per quanto l'indennizzo fosse dovuto a prescindere dall'accertamento di una reale perdita di guadagno dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorative specifiche, l'assicurazione obbligatoria INAIL non assolvendo ad una funzione propriamente risarcitoria, ma indennitaria e rispondente a principi di socializzazione dei danni derivanti da eventi lavorativi.

Al momento della emanazione del T.U. 1124/1965 vi era peraltro una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall'INAIL ed il danno quantificabile secondo

criteri civilistici, per essere anche il danno alla salute all'epoca apprezzato nella sua dimensione esclusivamente patrimoniale.

In tal modo, a fronte di un evento lesivo professionale, il lavoratore era indennizzato dall'INAIL, indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove egli avesse agito civilmente contro il datore di lavoro responsabile, per essere all'epoca anche in sede civile il danno risarcibile di natura appunto patrimoniale.

In tale contesto, dunque, ben funzionava l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10, D.P.R. 1124/1965.

L'articolazione del sistema, tuttavia, era destinata a mutare, come noto, con la comparsa, nella giurisprudenza ordinaria ed in quella del Giudice delle leggi, della figura del danno biologico.

Invero, qualificato tale danno come lesione del bene salute in sé considerato, senza alcuna connotazione patrimoniale, di esso la Corte Costituzionale affermava l'estraneità all'area dell'indennizzo *ex lege* 1124/1965, così le conseguenze risarcitorie di detta lesione essendo pretendibili dal lavoratore direttamente in confronto del datore di lavoro, responsabile del fatto dannoso *ex art.* 2087 c.c. e 2043 c.c., ed esclusa per l'equivalente pecuniario di dette lesioni l'azione di regresso dell'INAIL.

Orbene, in punto, la Corte Costituzionale con molteplici pronunce, da un lato svincolava l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che chieda il risarcimento del danno differenziale dagli esiti del procedimento penale, e dall'altro configurava diversamente, superandoli, i limiti dell'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro (cfr. sentenze nn. 22/1967; 102/1981, 118/1986; 87/1991; 485/1991).

Come noto, il Legislatore, con la previsione di cui all'art. 13, D.Lgs. 38/2000, ha esteso la copertura assicurativa dell'INAIL anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé considerata, oltre che al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica.

Orbene, anche alla luce del fatto che l'art. 13 richiamato qualifica come "indennizzo" l'emolumento a carico di INAIL lo stesso deve ritenersi distinto dal concetto di risarcimento, essendo il primo non destinato a coprire necessariamente tutte le voci di danno scaturite dall'evento ed il secondo, invece, commisurato all'esatta misura del danno.

Sul sistema così descritto il D.Lgs. 38/2000 è intervenuto, come detto, ad estendere l'area dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile (in confronto del lavoratore), comprendendovi anche il danno biologico.

La novella non ha tuttavia toccato il disposto dell'art. 10, co. 6, D.P.R. n. 1124/65 che prevede espressamente la configurabilità di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall'INAIL non coprano l'intero danno risarcibile.

Ritiene questo Giudice (conformemente a quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 324/2016, est. Dott.ssa Sbrana) che, anche in tali casi, la copertura assicurativa INAIL non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno (biologico) differenziale.

Diversi sono gli argomenti che militano a favore di questa soluzione.

In primo luogo, come accennato, la natura certamente altra, *id est* indennitaria, del ristoro assicurato al lavoratore dall'INAIL, come tale irriducibile alla nozione di risarcimento del danno, sia sotto il profilo della corrispondenza del ristoro all'esatta misura della lesione, sia quanto al presupposto di un accertamento di responsabilità dell'agente la condotta dannosa.

È di tutta evidenza, allora, come l'estensione della copertura INAIL abbia la finalità di rafforzare la tutela dei lavoratori assicurati, attribuendo loro un ristoro minimo certo, e ponendo a carico della assicurazione sociale, entro limiti predeterminati, il rischio anche dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa esclusiva dello stesso lavoratore.

Nello stesso senso non può trascurarsi come per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall'INAIL) non si dubiti della facoltà del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno; del tutto irragionevole sarebbe dunque riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo INAIL) per i danni alla salute di maggior incidenza.

Del resto, diversamente opinando, e quindi ritenendo non avere il lavoratore danneggiato diritto ad altro risarcimento del danno alla salute che l'indennizzo INAIL, anche ove esso sia inferiore al risarcimento determinato secondo gli ordinari criteri civilistici, al lavoratore danneggiato verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione non sarebbe applicabile), conseguenza questa non soltanto irragionevole *ex se* – e quindi contraria al canone generale di cui all'art. 3 della Carta Fondamentale - ma incompatibile anche con il principio di tutela privilegiata del lavoro, pure affermato dagli artt. 1 e 35 Cost., ed in

forza del quale (come per Corte Cost. n. 87/1991) “*il rischio delle menomazioni dell’integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, deve di per se stesso godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare*”.

Né all’accertamento in concreto della responsabilità del datore di lavoro nella sede civile, ai fini del risarcimento del danno differenziale, osta la circostanza che non sia stata emessa sentenza penale irrevocabile.

Costituisce infatti *jus receptum* (in esito alle decisioni della Corte Costituzionale nn. 102/1981 e 118/1986) l’affermazione secondo cui l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria, previsto dall’art. 10, D.P.R. 1124/1965, non opera quando l’infortunio sia derivato da un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio, il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non dovendo tuttavia avvenire necessariamente in sede penale, ma potendo essere effettuato anche in sede civile: in tal caso, il giudice civile essendo tenuto a compiere un’autonoma indagine sulla configurabilità del fatto-reato, in relazione alle allegazioni del lavoratore ricorrente in ordine alla violazione di norme prevenzionali (così già Cass., Sez. Lav., n. 8201/1992; nello stesso senso, a titolo esemplificativo, cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. Lav., n. 11986/2010, in materia di regresso INAIL).

Ciò posto, deve osservarsi, avuto riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva della Solvay Chimica Italia per essere divenuta cessionaria del ramo d’azienda di Solvay S.A. solo nel 1999 (v. pag. 27 memoria), cioè sei anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, come, in effetti, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l’art. 2112 c.c., nel prevedere la solidarietà tra cedente e cessionario in relazione ai crediti vantati dal lavoratore presuppone la vigenza del rapporto lavorativo al momento della cessione (cfr. Cass., Sez. Lav., 26401/2014; v. anche Cass., Sez. Lav., 4598/2015), di talché detta eccezione risulta fondata.

Tanto posto deve invece osservarsi, avuto riguardo alla eccezione alla luce della quale i ricorrenti non descrivono puntualmente le mansioni svolte dal sig. Posarelli, come detta eccezione risulti infondata.

Il ricorso introduttivo del giudizio specifica, infatti, in modo chiaro l’attività lavorativa prestata dal sig. Posarelli in vita e il periodo lavorativo dedotto in giudizio (come già detto, operaio aiutante presso il reparto Officina Meccanica dal 28.2.1974 al 31.5.1974, di operaio aiutante presso il reparto Officina Calderai dal 1977 dall’1 al 30 giugno 1975; di operaio con mansione di montatore

di impianti presso il reparto Officina Calderai dal 1.7.1974 al 30.9.1977; di operaio con mansione di tubista presso il reparto Officina Calderai dall'1.10.1977 al 31.7.1979; di operaio presso il reparto servizi generali amministrativi – servizio vigilanza dall'1.8.1979 al 28.2.1980 ed infine di operaio/guardia giurata presso il reparto servizi generali amministrativi – settore vigilanza dall'1.3.1980 al 28.2.1993).

Del pari, dal ricorso emerge la malattia che si assume derivata dall'esposizione lavorativa ad amianto (adenocarcinoma scarsamente differenziato, asbestosi e placche pleuriche), nonché le ragioni di diritto per le quali parte ricorrente attribuisce alle società convenute il potere di organizzazione, direzione e sorveglianza del lavoro e l'obbligo di predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori.

Ancora, dal ricorso si evincono i profili di colpa addebitati alle società convenute (adozione di modalità di coibentazione e scoibentazione inadeguate ad evitarne la dispersione, mancata adozione di mascherine, omessa informazione dei lavoratori in ordine alla nocività delle polveri di amianto etc.), ed infine il tipo di responsabilità azionata (in tesi contrattuale, *ex art. 2087 c.c.*, ed in via subordinata anche *ex art. 2043 e 2050 c.c.*).

Tanto posto, deve allora concludersi che *petitum* e *causa petendi* risultano chiaramente indicati di talché la relativa eccezione risulta infondata.

Passando al merito, risulta dato acquisito al giudizio che il ricorrente lavorò alle dipendenze della convenuta nel sito Solvay di Rosignano Marittimo ininterrottamente presso diversi reparti sopra richiamati dal 1974 al 1993 (cfr. anche memoria di costituzione p. 6, nonché documentazione proveniente dal datore, v. doc. 7 allegato al ricorso).

Inoltre, a fronte di quanto si ricava dalla documentazione in atti versata, in punto di mansioni maggiore specificazione e precisazione è emersa dalle dichiarazioni dei testi escussi che hanno potuto riferire dettagliatamente tali circostanze (nonché dalle deposizioni testimoniali acquisite).

In particolare possono leggersi, *in primis*, le dichiarazioni rese dal teste Toninelli Enio, sentito dal Giudice alla udienza del 24.7.2019, il quale, dopo aver chiarito di aver lavorato con il sig. Posarelli al reparto calderai come tubista saldatore per circa 5 anni, esponeva *“l'amianto era presente o come coibento o sottoforma di guarnizioni e poi avevamo i teli di amianto, specie se si andava ad operare in zone dove vi era pericolo di incendio, erano teli in dotazione al magazzino. Noi se ne prendeva l'occorrenza a rotoli e noi poi si tagliava, se lo portavano i manutentori lo tagliavano loro, sennò noi. ADR questi teli di amianto sono stati usati almeno sino al 1992 circa, mentre le guarnizioni di amianto sono state usate anche dopo, alcuni tubi anche ora sono*

coibentati. Poi c'erano i guanti da amianto da usare per lavori con grande calore o quando si usavano i cannelli. ADR non ho conoscenza dell'uso di materiali diversi da amianto per la coibentazione nelle tubazioni, quando si smontavano, c'era occasione di contatto con l'amianto, anche perché la peluria dell'amianto rimaneva anche dopo la de-coibentazione fatta dalla ditta esterna e noi si toglieva col guanto o con la spazzola; anche le guarnizioni poi che arrivavano già pronte, spesso fatte anche dai manutentori, non ci andavano e si dovevano molare, noi come i manutentori, per potercele fare entrare e restringere la flangia ADR le coperture in tutto lo stabilimento poi erano in eternit le guarnizioni erano fornite dalla Colombo ma mandavano anche fogli interi e le guarnizioni venivano allora costruite nell'officina manutenzione, io avevo accesso a quella officina perché vi lavoravamo insieme, vi andavamo a prendere attrezzi quando si lavorava assieme. Nel nostro reparto si lavorava sempre a coppia, io potevo lavorare in coppia col Posarelli. Se si lavorava in officina calderai si prendevano i teli di amianto e si andava ad operare nelle fabbricazioni ove c'era pericolo di incendio. lavoravamo anche sdraiati sui teli a seconda della posizione del tubo, se ad es. doveva lavorarsi sotto.” (v. risposta ai capp.17 e 18 del ricorso) e ancora in relazione al cap. 30-31 di cui al ricorso (sulla attività di ripristino di parti di tubature sugli impianti svolta dal sig. Posarelli dopo la de-coibentazione e sull'assenza di maschere protettive) “Sì vero, è capitato che durante la lavorazione noi facevamo una tubazione e occasionalmente, dopo la scoibentazione fatta dalla ditte esterne specializzate, o i bulloni non uscivano dalla sede o il tubo dalla posizione e non si riusciva a smontare e quindi si scoibentava occasionalmente, a secondo della situazione del lavoro, sia io che il Posarelli ADR non è che la ditta esterna coibentava tutto il tubo, però poteva rimanere un pezzo o a volte è capitato di dover inserire un bocchello ADR quando avveniva la scoibentazione da parte delle ditte esterne poteva capitare che noi operai stavamo lì sul posto ad attendere la fine del lavoro e poi intervenivamo, e ciò dipendeva dalla urgenza del lavoro da fare; se invece il lavoro di scoibentazione era programmato noi non si era presenti, ma se capitava che era un lavoro piccolo si faceva da noi o se più grosso si chiamava la ditta e si aspettava lì. ADR non c'è mai stato un confinamento dell'area durante la de-coibentazione da quanto ricordo, i confinamenti erano solo per le radiografie. Voglio aggiungere che la scoibentazione avveniva non per la bonifica ma per consentire la lavorazione sul tubo e la ditta poi dava una pulita sommaria con la scopa, polvere ed altro rimanevano sul ponteggio. Quanto alla presenza di aspiratori, c'erano solo per fumi di saldatura, non per polveri prima del 1985 circa in dotazione avevamo solo la maschera per cloro ammoniac, era obbligatoria in certe lavorazioni, ci facevamo richiami se non indossavamo scarpe di sicurezza e per la maschera del cloro, di questo solo ci controllavano i capiturni o nostri capi.”.

Le mansioni del ricorrente ed il periodo di svolgimento delle stesse erano poi confermati anche dal teste Gronchi Luciano, sentito alla udienza del 21.11.2019, che dichiarava di aver lavorato assieme al sig. Posarelli dal 1978-79 circa sino al 1992 presso il reparto calderai, e che chiariva “Al di là della

formale mansione, come tubista o calderai, posso dire che quello che facevo io e quello che faceva il Posarelli era la stessa cosa, cambiavano solo le dimensioni dei tubi ma le problematiche erano esattamente le stesse. L'amianto friabile e compatto si trovava in tutte le tubazioni che conducono liquidi in temperatura e riguardano processi chimici in temperatura. Si differenziava per il fatto che il tubista si occupava di tubi sino a 10 pollici, il caldaio andava oltre sino a serbatoi". Il teste Gronchi, poi, confermava l'esistenza di DPI in amianto chiarendo, in risposta al cap. 18 del ricorso, "è vero, confermo. Preciso anche i guanti in amianto si usavano, così come anche il ricorrente, quando c'erano delle temperature da cui proteggersi. Le retine di bunsen e il rivestimento dei forni erano materiali con cui entrava a contatto anche il Posarelli, come anche io. Io l'ho proprio visto il Posarelli utilizzare guanti in amianto. Sono guanti in amianto erano lunghi fino alla spalla e servivano per quando si lavorava alle alte temperature, anche i grembiuli avevamo, non so se erano in amianto o meno, come i guanti e come i teli ma erano classificati come tali quando si chiedevano, poi furono sostituiti con fibra di vetro. Però ricordo che quando sono venuto via io i teli di amianto che sarebbe come vedere un lenzuolo c'erano ancora". Lo stesso teste, poi, in relazione all'attività di coibentazione e scoibentazione, ed in relazione alla presenza di ditte esterne, affermava "Io posso riferire sino al 1992, poi sono andato via. Preciso che ho cominciato a lavorare con Solway come dipendente di ditte esterne dal 1962, conosco bene la Solway. So che c'era amianto perché c'erano delle ditte specializzate che facevano coibentazione e scoibentazione in amianto. I primi anni, cioè quando lavoravo per la Solway come dipendente (1978-79), le coibentazioni si facevano noi dipendenti direttamente. La ditta esterna levava il grosso ed interveniva prima per la scoibentazione, per togliere la rete con l'amianto, noi operai della Solway si interveniva sul manufatto (tubazione o serbatoio che fosse) con la coibentazione, si toglieva una toppa se c'era da intervenire in alcuni punti, si faceva una certa ripulitura. Questo è sempre stato fatto fino a che sono andato in pensione. Per esempio all'interno del reparto quando era eseguita la ricottura (distensione del materiale) e per farlo erano messe in induzione con delle resistenze e per far sì che il calore rimanesse e degradasse lentamente erano coperte con guanciali di amianto. Il Posarelli era addetto al reparto calderai come tubista, che era nello stesso capannone che non era limitato da nessuna schermatura". A domanda del Giudice, dichiara: "Le ditte specializzate esterne intervenivano quando si manifestavano delle perdite agli impianti, non sicuramente se tutto va bene. Noi comunque continuavamo a lavorare su turbine o altri impianti su cui era presente l'amianto. Il Posarelli non lo so se lavorasse sulle turbine, no ho visto il Posarelli rispetto alle turbine ma in altre circostanze sì. Un tubo coibentato o scoibentato non cambia nulla perché quando noi si tagliava con la mola o col cannello si crea polvere anche quando il tubo è scoibentato" (cfr. risposta al cap. 30, ma v. in punto anche la risposta al cap. 61 ricorso), affermando che i lavoratori avevano esclusivamente maschere di carta leggera che a volte venivano indossate,

altre volte no e senza che lo stesso abbia mai assistito a verifiche e sanzioni in punto (cfr. risposta al cap. 31 ricorso).

Le modalità operative trovavano poi ulteriore conferma nelle conformi dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti (v. verbale di udienza del 19.7.2018 e 23.5.2019) da analoghi procedimenti ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste Ciurli Francesco (nel procedimento R.G. 993/2015 alla udienza del 12.1.2017) e dal teste Cosimi Luciano (nel procedimento R.G. 1001/2015 alla udienza del 29.3.2017).

In senso contrario alle suddette dichiarazioni non sembrano valorizzabili le deposizioni dei testi intimati dalla convenuta, per i motivi che si vanno ad esporre.

Quanto alla dichiarazione resa dal teste Piccoli Stefano, sentito alla udienza del 24.7.2019, deve osservarsi come lo stesso era stato assunto dalla Solvay nel 1980 e come egli in gran parte riferisse in ragione di quanto appreso per il proprio ruolo sindacale, più che per esperienza diretta. Il teste Piccoli, in particolare, dopo aver escluso la compresenza dei lavoratori Solvay e dei lavoratori delle ditte esterne per la scoibentazione affermava *“(..)* quanto appena riferito sulle ditte esterne, l’ho riferito in ragione della mia funzione di rapporti sindacali, non li ho mai visti personalmente questi cantieri ADR la Azienda sanitaria non ricordo quando fu che chiese una mappatura delle tubazioni contenenti amianto ma ciò venne fatto” (cfr. risposta capp. 4 e 5 memoria). Lo stesso teste, poi, in risposta al cap. 41 della memoria (se l’attività di tubista veniva svolta da sig. Posarelli prevalentemente nell’officina calderai laddove erano situate tutte le macchine per preparare i pezzi ed assemblare) *“sulla persona del Posarelli io non sono in grado di rispondere.”*

In punto, poi, dalla dichiarazione acquisita col consenso delle parti e resa dal teste Bonetti Paolo alla udienza del 27.9.2017 nella causa R.G. 550/2016 è emerso, tra l’altro, *“C’erano le coperte di amianto usate dai saldatori nelle officine meccaniche ed erano obbligatorie, c’erano tute e guanti in amianto per il personale antincendio, che mi ricordi erano solo per gli addetti alla mansione antincendio ma non ci giurerei. ADR non ricordo da quando è iniziata la dimissione dei DPI in amianto”*.

Deve poi dirsi come il teste Righini Roberto, sentito alla udienza del 23.11.2017 nella causa R.G. 1004/2015 affermava *“Da quando mi sono occupato di rifiuti, dal 1989, lo smaltimento dell’amianto era una operazione complessa così come la scoibentazione e veniva effettuata in ambienti isolati, pressurizzati ma posso riferire solo dal 1989, cioè da quando ho iniziato ad occuparmi di questo aspetto ADR quando lavoravo in sodiera negli anni sessanta queste procedure invece non le ricordo”*.

Anche il teste Lessi Carlo, sentito alla udienza del 4.4.2018, nella causa R.G. 998/2015 chiariva “ricordo che i calderai mi dicevano che in passato avevano grembiuli in amianto , la sostituzione avvenne in parallelo alla normativa di cui ho detto, da inizio anni ottanta , ad es nel reparto di ricerca dove ho lavorato sino ad un certo anno c'erano tute antincendio in amianto, furono tolte quando si venne a conoscere della pericolosità dell'amianto, anche i vigili del fuoco usavano tute in amianto e ci fu un decreto che obbligò a togliere queste tute . Sino al 1974-5 sono stato in questo reparto ricerca che era impianto pilota e questa eliminazione delle tute in amianto avvenne intorno a fine anni settanta inizio anni ottanta, le date precise non posso ricordarle adR per grossi interventi su impianti vi era ditte specializzate nella scoibentazione come la Riva e Mariani , poi fu cambiata ; per i piccoli interventi se ne occupava il reparto manutenzione o in caso di piccola perdita il conduttore o addetto dell'impianto ma non ho vissuto sui grandi impianti e quindi non so dire di preciso con che frequenza potesse accadere ; per grossi interventi intendo fermata periodica degli impianti”.

In definitiva, in relazione alle risultanze che emergono dall'istruttoria orale sfogata (e dai verbali acquisiti) non può mancare di osservarsi come dall'esame delle testimonianze rese dai testi indotti dalle convenute, invero, risulta confermata la presenza di amianto.

Diversamente le testimonianze rese dai lavoratori intimati dal ricorrente, perlopiù colleghi dello stesso aventi dunque un'esperienza diretta in relazione ai fatti oggetto di causa appaiono concordi e dense di riferimenti particolareggiati e precisi, potendosi, dette deposizioni apprezzarsi, oltre che per puntualità e linearità, anche per la costanza di frequentazione del reparto presso il quale lavorava il ricorrente.

Da queste è emersa, in maniera assolutamente concorde, la mancanza di percezione del problema che l'amianto rappresentava.

Dalla istruttoria orale sfogata (e anche a mezzo delle deposizioni acquisite con il consenso delle parti) è dunque emersa, tra l'altro, la presenza dei dipendenti Solvay quando gli operai di ditte esterne svolgevano operazioni di coibentazione e scoibentazione, nonché la presenza dell'amianto negli impianti pilota, nelle retine dei Bunsen e nei dispositivi di protezione individuale.

Quanto alla presenza di amianto nel sito Solvay di Rosignano Marittimo, negli anni in cui il sig. Posarelli vi ha prestato la sua attività, ed alle modalità di “contatto” con l'amianto, le allegazioni contenute al riguardo in ricorso trovano pieno riscontro nella relazione della UFISLL della Bassa Val di Cecina, inviata al CTU in data 24.11.2018 (in atti, allegata alla relazione del CTU, v. pagg. 14 e ss. elaborato peritale), che da un lato dà conto della presenza di amianto nel sito Solvay di Rosignano Marittimo come coibente, attesa la necessità di isolare e proteggere le attrezzature,

dall'altro riferisce che per alcune mansioni venivano utilizzati dispositivi di protezione personale contenenti amianto quali guanti, grembiuli e ghettoni, oltre a teli in amianto, quali dispositivi di protezione impianti.

Pertanto, da detta informativa emerge come, i dipendenti Solvay, anche dopo la fine degli anni '60, abbiano continuato a effettuare direttamente i piccoli interventi di rimozione del coibente propedeutici alla manutenzione, provvedendo altresì al successivo ripristino, avvalendosi, per il compimento di dette operazioni, di attrezzature manuali, quali martelli, forbici e raschietti.

Inoltre, la presenza di amianto, come detto, risulta circostanza ammessa dalle stesse convenute, non solo in memoria e attraverso le testimonianze escusse, ma anche per come emerge dal fatto allegato dalle convenute che le stesse società affidassero appalti a ditte esterne per lo svolgimento di operazioni di coibentazione/scoibentazione.

Deve altresì osservarsi come le dichiarazioni rese dai testi intimati dal ricorrente trovino ulteriore riscontro anche nella relazione CONTARP del 1996 versata in atti da parte delle convenute (doc. 45 allegato alla memoria).

Detta relazione, redatta sulla base di un sopralluogo effettuato in data 22.10.1996 presso lo stabilimento di Rosignano Solvay, in gran parte, invero, fondata su dichiarazioni unilaterali rilasciate dallo stesso datore di lavoro, rappresenta come sino a fine del 1996 risultasse nello stabilimento la presenza di amianto, utilizzato come coibente, dalla lettura della relazione emergendo come, compiuto il sopralluogo, fosse accertato che *“l'amianto è ancora presente in taluni settori come coibente di condotte di fluidi caldi, caldaie protezione di strumentazioni; in maniera più evidente costituisce inoltre numerose coperture in “eternit”*” (v. pag. 2 relazione CONTARP).

Ancora, dalla relazione si evince come, nel novembre 1996, la società non possedesse una mappatura delle condotte coibentate in amianto (v., ancora, p. 2 relazione CONTARP) e come la società avesse proceduto solo in tempi recenti a compiere verifiche a campione sulla aerodispersione di fibre di amianto ottenendo, nella maggioranza dei casi, valori inferiori a 0.1 ff/cm³, dovendosi evidenziare come la relazione dia atto di esposizione ambientale all'amianto dei lavoratori *“in tutti i reparti nei quali era presente sotto forma di coibentazioni e coperture”*, nonché di un'esposizione diretta per *“utilizzo diretto di materiali contenenti asbesto, si è accertato che nell'officina di manutenzione meccanica e nei locali celle a diaframma del reparto elettrolisi venivano effettuate lavorazioni che prevedevano la manipolazione rispettivamente di guarnizioni e amianto in balle”*.

Queste risultanze, desumibili da un documento prodotto dalle convenute e formato, come detto, in parte sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro ai tecnici che hanno poi proceduto a redigere il parere, forniscono importanti riscontri alle dichiarazioni provenienti dai testi di parte ricorrente, risultando, poi, concordi con il riconoscimento operato dall'INAIL (cfr. docc. 16 e 17 allegati al ricorso).

Orbene, nel caso di specie, alla luce del quadro che complessivamente emerge dall'istruttoria orale e dalla documentazione in atti versata, ritiene il giudicante come, a fronte delle richieste di cui al ricorso la disposizione di riferimento sia rappresentata dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, con contenuto atipico e residuale, estensibile anche a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal Legislatore, che impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti con l'adozione ed il mantenimento perfettamente funzionale, non solo di misure igienico sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro (cfr., sulla portata dell'art. 2087 c.c., Cass., Sez. Lav., n. 24742/2018; Cass., Sez. Lav., n. 13956/2012).

L'art. 2087 c.c., dunque, costituisce una disposizione con funzione dinamica, configurando una norma finalizzata a spingere il datore di lavoro ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di prevenzione, attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata, configurando, dunque, fonte di obblighi positivi, stante la formulazione aperta della norma declinata attraverso i parametri della "particolarità del lavoro" - intesa come complesso di rischi e pericoli che caratterizzano la specifica attività lavorativa-, della "esperienza" - intesa come conoscenza di rischi e pericoli acquisita nella specifica attività lavorativa - e della "tecnica" - intesa come progresso scientifico e tecnologico attinente a misure di tutela cui il datore di lavoro deve essere aggiornato - .

L'art. 2087 c.c. come norma di chiusura del sistema di prevenzione è dunque operante anche in assenza di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e diretto a sanzionare l'omessa predisposizione di tutte quelle cautele atte a preservare la salute del lavoratore, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare su fattori di rischio in un determinato momento storico (cfr., in termini, ancora, Cass., Sez. Lav., n. 24742/2018).

Tuttavia, come noto, la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata sino al punto di comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell'integrità psicofisica dei dipendenti.

L'elemento costitutivo e fondante la responsabilità datoriale resta pur sempre la colpa e quindi la prevedibilità e la evitabilità, di talché non incombe sul datore di lavoro l'obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire un ambiente di lavoro a rischio zero, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile e neppure l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (cfr. Cass., n. 4970/2017).

Quindi dal semplice verificarsi di un evento di danno non può desumersi l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche in relazione al lavoro svolto.

In altri termini, la violazione della disposizione, per come ricostruita, genera un inadempimento contrattuale nell'ambito del quale, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro.

In altre parole, il lavoratore per ottenere dal datore di lavoro il ristoro del danno patito deve compiutamente dimostrare: che l'ambiente di lavoro fosse nocivo, un inadempimento datoriale alla disciplina in materia di salute e sicurezza e che tale nocività sia in rapporto causale con la patologia. Orbene, nel caso di specie ritiene il giudicante come la responsabilità della società convenuta Solvay S.A. debba ricondursi all'art. 2087 c.c., detta responsabilità avendo dunque natura contrattuale.

Tale conclusione trova conferma nei più recenti approdi di dottrina e giurisprudenza, secondo cui la responsabilità deve essere qualificata come contrattuale (cioè come la responsabilità in cui incorre, ai sensi dell'art. 1218 c.c., "*il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta*"), non soltanto quando l'obbligo di prestazione violato derivi da un contratto, nell'accezione di cui all'art. 1321 c.c., ma anche in ogni caso di inesatto adempimento di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, quale che ne sia la fonte.

Dimostrata la “nocività” dell’attività lavorativa, per come emergente dall’istruttoria orale sopra ricostruita, nonché dalla documentazione in atti versata e già richiamata (*Supra*), ai fini dell’affermazione della responsabilità della convenuta, devono richiamarsi i principi di diritto, ormai del tutto consolidati in giurisprudenza, fondamentali in materia.

Deve anzitutto ricordarsi come *“la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81”* (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 18626/2013).

Orbene, al riguardo, sebbene parte convenuta risultasse onerata in tal senso la stessa non ha offerto idonea prova, essendo invece stata acquisita al giudizio prova contraria.

Le risultanze istruttorie sopra richiamate consentono di escludere la dotazione di maschere, fatte salve quelle volte a proteggere dal cloro o dall’ammoniaca, nonché di ritenere che i lavoratori non fossero edotti della pericolosità dell’amianto, né avessero ricevuto informazioni sull’adozione di norme comportamentali per ridurre il rischio di contatto con l’amianto (cfr. ancora dichiarazioni rese dai testi sopra richiamate).

D’altronde, come già rilevato, i testi intimati da parte convenuta in punto hanno in gran parte riferito sulla base della documentazione aziendale ma non su fatti direttamente percepiti, ovvero sulle modalità operative delle lavorazioni avuto riguardo a specifici periodi temporali.

Ancora, deve poi ricordarsi l’insegnamento della Suprema Corte alla luce del quale *“in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all’amianto, l’obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all’art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall’inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od*

ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte" (così Cass., Sez. Lav., n. 18503/2016).

In effetti, come noto, anche alla luce della difficoltà di addivenire all'apprezzamento di una media ponderata dell'esposizione, il D.Lgs. 81/2008 (come il D.Lgs. 277/1991) individua, all'art. 254, un valore soglia dell'esposizione calcolato sulle ore lavorative, al superamento del quale è legato un obbligo di informazione e protezione della salute dei lavoratori esposti pregnante.

Tuttavia, non può e non deve ritenersi morbigena la sola esposizione eccedente il valore soglia di cui all'art. 254 D.Lgs. 81/2008, considerata altresì la natura di norma di chiusura dell'art. 2087 c.c., disposizione che, come detto, integra il contratto di lavoro ed impone al datore l'adozione di tutte le misure atte a tutelare la integrità psico-fisica del dipendente.

È stato poi chiarito "all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro ... era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto.... Da tali premesse... derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione (così Cass., Sez. Lav., n. 6352/2015), tenendo presente che in ogni caso, vale il principio di chiusura per cui, "in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività

lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie' (Cass., Sez. Lav., n. 10425/2014; Cass., Sez. Lav., n. 291/2017).

Ciò detto, dunque, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi colpa in capo alle convenute, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota ed inoltre sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che *"già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di*

lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrelevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme...” (si veda, in termini, Cass., Sez. Lav., n. 17252/2016).

Sostiene parte convenuta che, qualunque cautela fosse stata adottata all'epoca dell'esposizione, l'evento si sarebbe ugualmente prodotto, non esistendo allora idonee ed adeguate misure di prevenzione atte ad impedire l'insorgenza della patologia.

Al riguardo deve rilevarsi che S.A. Solvay non ha adottato neppure quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto e quindi non ha rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie (v., ancora, Cass., Sez. Lav., n. 10425/2014; Cass., Sez. Lav., n. 291/2017).

Quanto poi al nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa e la patologia contratta dal sig. Posarelli deve anzitutto osservarsi come la prova della relazione causale tra la patologia e la esposizione ad amianto risulti dalla mancata adozione di tutte le misure idonee a tutelare la salute del lavoratore.

Orbene, espletata la CTU medico legale, il CTU nominato, dott. S. Lelli, ha chiarito “(..) *Il contesto lavorativo del Posarelli era caratterizzato, senza dubbio dalla presenza di amianto. Il Responsabile della UOPISLL della ASL 6 in una nota del 19.6.2002 affermava: "... la presenza di amianto era ubiquitaria negli impianti della raffineria e nelle relative pertinenze...*”. L'amianto, infatti, era impiegato come isolante termico ovunque si fosse in presenza di calore e di scambiatori di calore, coibentazioni di tubazioni, compresa l'area degli impianti carburanti e oleodotti distribuiti in tutte le aree, nonché coperture e tettoie di capannoni in varie zone e pertinenze. La presenza di MCA nell'ambiente di lavoro, in forma di rivestimenti e isolanti di condotte o caldaie (con presenza di tutti i tipi di amianto, talora in miscela con il 10-5 di silicati di calcio, presentano una elevata friabilità con conseguente elevato potenziale di rilascio delle fibre), in forma di funi, corde, tessuti (costituiti prevalentemente dal 100% di crisotilo, con possibilità di rilascio di fibre) rappresentano un “pericolo esistente” che diventa una potenziale fonte di danno nel momento in cui si sovrappone ad un'attività lavorativa. Questa sovrapposizione determina la possibilità che il pericolo si concretizzi in un evento sfavorevole; tale probabilità è il “rischio”. Che il Posarelli svolgesse un'attività lavorativa in presenza di una condizione di pericolo per la presenza di MCA risulta dalle descrizioni delle mansioni che aveva svolto nel contesto dello stabilimento Solvay. Il Consulente Solvay osserva che visti i risultati delle analisi ambientali svolte dalla CONTARP essendo le concentrazioni largamente inferiori alla soglia d'intervento risulta difficile per non dire impossibile definire un'esposizione significativa a fibre d'amianto aerodisperse libere respirabili da parte del Posarelli negli anni di lavoro. L'osservazione è incongrua visto il tema in discussione. Infatti, le misurazioni delle concentrazioni di fibre in aria non risultano riferite ad interventi su MCA, bensì di situazioni di “quiete”. E' nell'attualità delle operazioni di scoibentazione-ricoibentazione, di interventi messi in atto su guarnizione per tubazioni, valvolame, caldaie, ecc. che si liberano in aria fibre di amianto. In quelle circostanze l'analisi di volumi d'aria rilevati a distanze variabili dal luogo dell'intervento avrebbero dato risultati diversi da quelli dichiarati. Inoltre, ho segnalato la sostanziale irrilevanza di quelle misurazioni ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva esposizione del de cuius in ragione

dell'assenza di documentazione che riporti il tempo di funzionamento dei dosatori posti nei vari ambienti in cui era presente l'amianto, la metodica utilizzata per la determinazione quantitativa, la mancata valutazione delle fibre in aria in occasione dell'effettuazione di interventi di manutenzione/ristrutturazione comportanti manipolazione di MCA. Viene segnalato dal ctp di Solvay che il Posarelli era stato fumatore di sigarette. L'abitudine è stata ammessa dal figlio che ne l'ha limitata negli anni affermando che il padre aveva smesso il consumo di tabacco quando lui era ancora piccolo, tanto da non ricordare di averlo mai visto fumare. Tuttavia, ritornando al tema di questo paragrafo, si osserva che l'effetto della esposizione a fumo di sigaretta ed amianto, è stato oggetto di numero studi. Si richiama la metanalisi di Wraith e Mengersen (Wraith, Mengersen *Stats Med.* 26: 1150-1169; 2007): sono stati inclusi 18 studi pubblicati prima del 2001 inclusi nelle due rassegne / metanalisi immediatamente precedenti di altri autori (Lee *Occup Environ Med* 58: 145-153; 2001. Liddell *Ann Occup Hyg* 45: 341-356; 2001). Gli autori danno anche conto dei risultati dei lavori pubblicati successivamente. Le conclusioni degli autori sono state: "...the relation is closer to multiplicative than additive, a result consistent with recent reviews of the literature." [trad: la relazione è più vicina al modello moltiplicativo che a quello additivo, un risultato che è coerente con le recenti revisioni della letteratura]. Esiste sinergismo⁸, non antagonismo, tra amianto e fumo di tabacco e l'interazione è più che additiva, prossima al moltiplicativo (..) E' scientificamente scorretto, in un caso del genere, imputare la patologia solo al fumo escludendo l'esposizione lavorativa a cancerogeni. (..) Già dal 1960, gli studi epidemiologici suggerivano la presenza di una correlazione fra l'esposizione ad amianto e sviluppo di neoplasie dell'esofago, stomaco e intestino (Selikoff 1964; Enterline 1965; Hammond 1965); dopo il mesotelioma e il carcinoma polmonare, le patologie neoplastiche più comunemente associabili all'esposizione ad amianto, per alcuni autori erano i tumori del tratto gastrointestinale (Mancuso e EI-Attar 1967; Selikoff 1974). (..) Nelle pagine precedenti ho argomentato in merito alla esposizione lavorativa a fibre d'amianto del sig. Posarelli e sul punto devo precisare che le informazioni sono scarse e approssimative. Il solo ragionamento possibile ex post è quello deduttivo che porta a ritenere che l'intensità dell'esposizione al amianto sia stata del tutto "significativa", perchè certamente superiore a quella tipica per la popolazione generale, e riferita con certezza agli anni di lavoro dal 1974; niente per il vero si sa riguardo al periodo compreso tra il 1965 ed il 1974, se non per le accennate informazioni contenute nel ricorso di parte attrice. Poco o nulla si sa per gli anni 1979 – 1993 se non per le sommarie notizie contenute nel ricorso al Tribunale del Lavoro. Ho richiamato le informazioni relative all'abitudine al fumo di sigaretta del Posarelli, abitudine che sembra avesse cessato molti anni prima del manifestarsi del quadro clinico oncologico. Ma anche questa informazione è priva di parametri quantitativi utili per una stima della significatività in senso cancerogenetico: quando è iniziata e quanto tempo è durata l'abitudine tabagica? quale intensità ha avuto? perché è stata cessata? L'evidenza di questa ulteriore noxa ha reso necessarie alcune osservazioni in merito all'effetto sinergico tra fumo e amianto nella genesi del tumore

polmonare. Il modello teorico di sinergia che ha trovato ad oggi maggiori sostegni è il “modello moltiplicativo”: in presenza di due fattori di rischio (amianto + fumo) si verifica un eccesso di mortalità rispetto alla popolazione non esposta che può superare il prodotto dell'effetto dei singoli fattori di rischio afferenti alle singole noxae. (..) Il Collega Anatomopatologo ha effettuato la ripetizione delle immunocolorazioni per TTF-1 ed ha proceduto con colorazione per Cdx-2: entrambe le immunocolorazioni sono risultate negative, ovvero non dirimenti. Il referto del prof. Naccarato fa riferimento ai caratteri morfologici, indicativi di carcinoma scarsamente differenziato ed alla imminore attività che è risultata sostanzialmente inutile per la classificazione istologica del tumore. L'esame istochimico, importante per la diagnostica anatomopatologica, utilizza alcuni antigeni che vengono espressi in modo preferenziale da certi istotipi e non da altri: -l'anticorpo contro il fattore di trascrizione TTF-1, preferenzialmente espresso negli adenocarcinomi; il 75-85% degli adenocarcinomi del polmone mostrano positività nucleare (normalmente tutti gli adenocarcinomi polmonari non mucinosi sono positivi); non è espresso nei mesoteliomi. -l'anticorpo contro la proteina p63, preferenzialmente espressa nei carcinomi squamosi; -l'anticorpo contro la citocheratina CK7, preferenzialmente espressa negli adenocarcinomi; -l'anticorpo contro la citocheratina CK5/6, prevalente nei carcinomi squamo-cellulari. -l'anticorpo anti-CDX2 è utile per l'identificazione delle cellule di adenocarcinomi e carcinoidi del tratto gastrointestinale. Altri makers utilizzabili sono: Claudina 4 (tutti gli adenocarcinomi polmonari sono positivi); CEA (monoclonale; 80-100% degli adenocarcinomi del polmone sono positivi.; meno del 5% dei mesoteliomi sono positivi focalmente.); MOC-31 (dal 95% al 100% degli adenocarcinomi del polmone sono positivi); BG8 (Blood Group 8: 90-100% degli adenocarcinomi del polmone sono positivi). La nuova indagine posta in essere dal Prof Naccarato è risultata non dirimente in senso diagnostico ed è stata limitata ai markers immunoistochimici p63, TTF-1, Cdx-2 (tutti negativi/non dirimenti) anche per i limiti d'utilizzo dei reperti disponibili a causa delle modalità di processazione (fissazione) del materiale impiegate all'epoca dall'anatomia-patologica dell'ospedale di Livorno. La riflessione conclusiva che il Prof. Naccarato propone al termine della presentazione dei risultati dell'analisi dei parametri anatomo-patologici apprezzabili rimane limitata, come lui stesso afferma, “nel campo delle ipotesi”. (..) Per quanto si è detto non è possibile condividere la posizione di parte convenuta. Sulla scorta degli elementi clinici a disposizione è, infatti, possibile – soltanto- affermare che la neoformazione del colon ha caratteri istologici di benignità. L'osservazione che il prelievo biptico condotto sul polipo non abbia consentito una diagnosi istopatologica corretta perché non avrebbe interessato zone di grave displasia grave/neoplasia è una mera supposizione e, come tale, non può incidere sullo sviluppo del ragionamento medico legale. L'esame PET – TC refertato il 4.11.2010, non ha documentato alcuna zona di emissione atipica del radiofarmaco in sede colica e ciò è indicativo di assenza di reperti indicativi di neoplasia colica. La PET è un esame tomografico che visualizza nelle 3 dimensioni la distribuzione corporea di radiofarmaci emettitori di positroni che hanno tropismo tumorale. Il

radiofarmaco oggi più usato è un analogo del glucosio, il 18F-fluorodeossiglucosio (FDG) che trova indicazioni nello studio della maggior parte delle neoplasie maligne. La metodica riesce ad indagare in un'unica sessione dalla teca cranica alle estremità inferiori rilevando in tutti i distretti emissioni atipiche del radiocomposto con una buona accuratezza: la PET-TC presenta valori di sensibilità, specificità ed accuratezza diagnostica rispettivamente del 80%, del 93% e del 94%. Uno studio di van Kouwen et al ha dimostrato che la PET con FDG è in grado di diagnosticare la presenza di adenomi del colon con sensibilità del 72% se le lesioni sono maggiori di 11 mm e del 76% se la displasia è di alto grado; la specificità è dell'84%. L'intensità della captazione del tracciante si è vista non essere discriminativa della presenza di adenoma o carcinoma. Il referto PET/TC del CNR datato 4.11.2010 descriveva la voluminosa formazione linfoproliferativa marcatamente ipermetabolica che infiltra e comprime il bronco principale sinistro e ad estrinsecazione postero-inferiore, con linfoadenopatie ripetitive sopracentimetriche paratracheali e para-ilari omolaterali, pre e sottocarenali, il diffuso interessamento osseo ripetitivo della colonna vertebrale, delle scapole, delle ossa del bacino, delle coste e lesione ipercaptante della mandibola, la presenza di ampie lesioni osteolitiche ipermetaboliche del corpo di D10 e dell'ala iliaca sinistra, la presenza di una ripetizione epatica sopracentimetrica dell'VIII segmento epatico, la presenza di una lesione nodulare centimetrica ipercaptante in sede mesenterica sinistra. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm) non venivano segnalate ulteriori aree di patologico accumulo del radiofarmaco nei restanti distretti corporei esaminati. La conclusione diagnostica era: "tomografia metabolica positiva per malattia linfoproliferativa polmonare con ripetizioni linfonodali, ossee, epatiche". Non sono emersi elementi che consentano di ritenere non corretta tale diagnosi. (..) se non c'è stata la possibilità di avere una conclusione di certezza dalla revisione anatomopatologica è, tuttavia, ben documentata la diagnosi di neoplasia polmonare, basti pensare alla indicazione diagnostica fornita dall'indagine PET del 4.11.2020. In altre parole, le numerose carenze di carattere tecnico del materiale biotipico sottoposto a nuovo esame non possono impedire di utilizzare le risultanze degli altri strumenti diagnostici messi in atto presso strutture sanitarie di eccellenza. L'incontro presso lo studio del prof. Naccarato avvenuto il 14.12.2020, al quale aveva partecipato il prof. Agosti ma non il prof. Grandi, si concludeva con la richiesta da parte mia ai consulenti della trasmissione di considerazioni riguardanti quanto era stato discusso in quella occasione; tutti i presenti si dimostravano concordi. In aderenza a quanto convenuto i consulenti di parte ricorrente hanno trasmesso le proprie considerazioni; lo stesso non è avvenuto da parte dei consulenti di parte convenuta. Stupisce che il prof Grandi non sia stato informato di quanto convenuto; diversamente avrebbe evitato di esprimersi in termini di "vulnus procedurale inequivocabile". Per quanto attiene alle risultanze di questa nuova indagine anatomopatologica lo scrivente ritiene di aver già adeguatamente argomentato nelle pagine precedenti della relazione; ad ogni buon fine può essere utile precisare quanto di seguito. Il referto del prof. Naccarato fa riferimento ai caratteri morfologici indicativi di carcinoma scarsamente differenziato ed alla

immunoreattività che è risultata sostanzialmente inutile per la classificazione istologica del tumore. La nuova indagine posta in essere dal Prof Naccarato è stata limitata ai markers immunoistochimici p63, TTF-1, Cdx-2: tutti negativi/ non dirimenti in ragione della indisponibilità di reperti processati (fissati) con modalità non critiche. La riflessione conclusiva che il Prof. Naccarato propone al termine della presentazione dei risultati dell'analisi dei parametri anatomo-patologici rimane limitata, come lui stesso afferma, "nel campo delle ipotesi". Osserva il prof. Naccarato: "Perde forza la primitività polmonare che, sulla base del materiale disponibile, non appare suffragata da nessuna evidenza. E' evidente come tale considerazione sia basata sulla inutilità dell'indagine immunoistochimica che, per la segnalata inadeguatezza di fissazione, non è stata dirimente a risolvere il quesito che si è posto: si tratta di un primitivo polmonare o di un secondario a partenza intestinale? Ancora osserva il prof. Naccarato: "acquista più forza quella della primitività intestinale comprovata (sic!) però soltanto da criteri anamnestici e praticamente mai indagata". Questa considerazione si basa, quindi, sul solo criterio anamnestico delle pregresse exeresi di polipi intestinali subite dal Posarelli; in mancanza di evidenze di natura immunoistochimica viene fatto riferimento al solo dato anamnestico. Non sono state considerate dal prof. Naccarato, perché non ne era a conoscenza, le altre informazioni che, invece, risultano momenti qualificanti del caso in esame: l'anamnesi lavorativa; le caratteristiche del contesto lavorativo; l'esito dell'indagine PET-TC del 4.11.2010. (..)Al sig. Posarelli Romano nell'ottobre 2010 veniva fatta diagnosi di neoplasia del bronco principale sinistro, con linfadenopatie ripetitive para-tracheali e parailari omolaterali, pre e sottocarenali, diffuso interessamento osseo ripetitivo della colonna vertebrale, delle scapole, delle ossa del bacino, delle coste, della mandibola, del soma di D10, dell'ala iliaca sinistra, del fegato, del mesentere. Decedeva il 18.11.2010 per "adenocarcinoma scarsamente differenziato del polmone" . Per quanto argomentato nelle pagine precedenti, l'esposizione lavorativa ad amianto negli anni di lavoro alle dipendenze di Solvay Chimica, con alta probabilità logica, ha avuto rilievo causale nel verificarsi del carcinoma polmonare. In proposito si aggiunge alle considerazioni che sull'argomento sono state discusse nelle pagine precedenti che una recente metanalisi ha confermato l'importanza della esposizione cumulativa ad amianto per lo sviluppo del tumore polmonare. Lo studio ha, inoltre, dimostrato l'esistenza di aumentato rischio per tumore polmonare anche per livelli di esposizione relativamente bassi confermando che perlomeno ai livelli di esposizione riscontrati in ambito lavorativo, non vi sia una soglia al di sotto della quale l'amianto non eserciti un effetto cancerogeno³³ . Non è possibile definire il ruolo dell'abitudine al fumo di sigaretta quale possibile momento causale della neoplasia polmonare perché, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, non sono disponibili informazioni certe e utili a qualificare tale abitudine. Peraltro, la neoplasia polmonare si è manifestata 30-35 anni dopo la cessazione dell'abitudine tabagica ed è evidenza di letteratura che dopo 10 anni il rischio di decesso per tumore polmonare è paragonabile a quello di una persona che non ha mai fumato. Comunque, anche volendo ammettere che i prodotti della combustione del tabacco inalati

abbiano avuto un ruolo apprezzabile nello sviluppo della malattia, per quanto detto in merito all'azione sinergica del fumo e delle fibre di amianto (sinergismo moltiplicativo / additivo), può essere ammesso un ruolo concausale per questa noxa extralavorativa. Non è possibile esprimersi in merito al ruolo di altri fattori cancerogeni richiamati nell'atto di ricorso perché non è presente in atti alcun documento informativo utile a definirne la significatività in ambito di esposizione professionale. Dal luglio 2010 il Posarelli ha manifestato una rilevante compromissione funzionale. In quel mese ha iniziato ad accusare disturbi respiratori associati ad astenia e dimagrimento; da allora è iniziato un iter clinico caratterizzato da interventi diagnostici e trattamenti terapeutici - assistenziali sempre più frequenti, con rapida perdita delle capacità di partecipazione e di funzionamento in ragione dello stato di sofferenza. Dal luglio 2010 il paziente ha presentato una significativa compromissione delle capacità globali a causa di una malattia neoplastica che ha dimostrato in breve tempo tutta la sua capacità di diffusione sistemica. Il danno biologico, pertanto, dal mese di luglio 2010 è da ritenere definibile nella misura del 90% . Dal novembre 2010 e fino al decesso avvenuto il 18.11.2010 - vista la neoplasia diffusamente metastatizzata, non più suscettibile di trattamenti antitumorali ma solo di terapia di supporto e palliativa - il danno biologico è del 100%.” (v. elaborato peritale in atti).

La espletata consulenza tecnica di ufficio le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che il sig. Posarelli, nel corso della sua carriera lavorativa è stato sicuramente esposto a fibre di con certezza per gli anni di lavoro dal 1974 (v. pag. 51 elaborato peritale), come riconosciuto anche dall'Inail (v. doc. 16 allegato al ricorso), e che l'adenocarcinoma scarsamente differenziato del polmone che lo condusse al decesso è in rapporto causale diretto con l'esposizione lavorativa a fibre di amianto subita dal lavoratore nell'esercizio delle proprie mansioni.

L'ausiliario ha accertato, altresì, che la neoplasia oggetto di causa, ha avuto esito infausto concretizzandosi nel decesso del sig. Posarelli, occorso in data 18.11.2010 (anni 70), evidenziando pertanto la sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta.

Sulla base delle considerazioni sopra spiegate, risultano dunque condivisibili poiché rispondenti ai dati fattuali acquisiti al giudizio le conclusioni del CTU che devono, peraltro, essere inquadrate nell'ambito dei principi giuridici che regolano il nesso di causalità.

In particolare, quanto alla sussistenza del nesso causale deve tenersi presente come, per costante giurisprudenza anche di legittimità, *“la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia*

del più probabile che non” (cfr., in termini, Cass., Sez. Lav., n. 17172/2012; Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010 e Cass. n. 15991/2011).

In ogni caso, come pure già evidenziato, ai sensi dell’art. 2087 c.c., *“il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l’esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l’adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”* (si veda, ancora Cass., Sez. Lav., n. 10425/2014; Cass., Sez. Lav., n. 291/2017). La convenuta, dunque, deve rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. degli eventi nocivi determinati dalla esposizione ad amianto.

Anche in relazione all’esistenza di un nesso con prestazioni lavorative rese in favore di altri datori di lavoro (v. pag. 22 note conclusive resistente), non può mancare di osservarsi che la pluralità di cause (ovvero di esposizioni all’amianto presso diversi datori di lavoro) non ha particolare rilevanza in sede civile, almeno dal punto di vista del danneggiato; a differenza di quanto accade in sede penale – dove pesa il principio secondo cui la responsabilità è strettamente personale – in sede civile vige la regola, sancita dall’art. 2055 c.c., della solidarietà fra tutti gli autori dell’illecito: di conseguenza tutti i soggetti che concorrono a determinare la lesione rispondono, ciascun per l’intero, dei danni che ne derivano (salva l’azione di regresso nei confronti degli altri debitori, che però S.A. Solvay non ha esercitato).

Il fatto che l’esposizione ad amianto subita dal sig. Posarelli presso la Solvay di Rosignano abbia contribuito a dare origine all’adenocarcinoma (partecipando in qualche misura alle fasi di iniziazione, promozione ed eventualmente proliferazione della malattia) non esonera quindi S.A. Solvay dalla sua responsabilità (solidale) per la causazione dell’evento e neppure impone la presenza in giudizio dei coobbligati.

In definitiva, deve affermarsi che l’insorgenza della malattia che ha condotto al decesso del sig. Posarelli è ascrivibile a colpa della resistente S.A. Solvay di talché va riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale terminale.

Essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la manifestazione della malattia e il decesso, sopravvenuto il 18.11.2010, è configurabile nella specie il c.d. danno biologico terminale, da liquidarsi come danno biologico temporaneo, in quanto limitato appunto al periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte: cfr. Cass. 8.7.2014 n. 15491, Cass. 20.10.2014 n. 22228, Cass. 31.10.2014 n. 23183, Cass. 26.7.2016 n. 15395, Cass. 19.10.2016 n. 21060, Cass. 23.10.2018 n. 26727, Cass. 25.3.2019 n. 8292, Cass. 27.3.2019 n. 8580.

Quanto alla liquidazione in termini monetari del danno *iure hereditario*, non si può infatti prescindere dall'indicazione contenuta nella CTU di un periodo di invalidità psicofisica di grado considerevole (90% e 100 %).

Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte *“il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"”* (così, in massima, Cassazione Sez. Lav., Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019).

Tanto premesso, facendo riferimento ai criteri di liquidazione del danno terminale approvati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano giova ricordare come tali tabelle prevedono, essenzialmente, la liquidazione in misura complessiva e forfettaria (fino ad un massimo di Euro 30.000,00) del danno relativo ai primi tre giorni successivi alla lesione (o, va aggiunto, alla diagnosi della malattia) - sulla base della considerazione che la sofferenza è massima nel momento iniziale e tende poi a decrescere per effetto di una sorta di adattamento - e in misura giornaliera decrescente (da Euro 1.000,00 ad Euro 99,00), ma personalizzabile in aumento fino al 50%, per il danno relativo ai successivi 97 giorni.

Volendo utilizzare nel caso concreto questo metodo di calcolo, si devono tenere presenti alcuni parametri: l'età del sig. Posarelli al momento della diagnosi di adenocarcinoma (70 anni); la coscienza di avere davanti, a quel punto, solo qualche mese di vita; le sofferenze (fisiche e morali) conseguenti alla progressione della malattia, ai tentativi di cura e all'avvicinarsi dell'esito infausto. Date queste premesse, si deve ritenere equo e congruo un risarcimento del danno terminale pari al massimo previsto dalle citate tabelle e quindi Euro 30.000,00 per i primi tre giorni ed Euro 52.798,00 (senza maggiorazioni, non essendovi elementi per giustificare una personalizzazione in aumento) per i successivi 97 giorni (fino al limite di 100 giorni individuato convenzionalmente dall'Osservatorio di Milano), per un totale complessivo di Euro 82.789,00.

La malattia, e quindi l'invalidità temporanea, del sig. Posarelli ha però avuto una durata maggiore, essendo stata quantificata dal C.T.U. dott. Lelli in 122 giorni al 90% e 18 giorni al 100%; per la

differenza, pari a [140 -100 =] 40 giorni, va quindi riconosciuto al danneggiato un ulteriore risarcimento quantificabile (in base alla tabella di Milano) in Euro [147,00 x 40 giorni =] 5.880,00. Al ricorrente è perciò dovuta, nella sua qualità di unico erede di Posarelli Romano, la somma complessiva di Euro 88.669,00 cui vanno aggiunti gli interessi di legge e, in cumulo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla morte del *de cuius* (18/11/2010) al saldo effettivo.

Dall'importo del danno non patrimoniale così calcolato non va peraltro detratto, ad avviso del giudicante, in caso di decesso, quanto indennizzato dall'Inail per danno non patrimoniale. Trattandosi di danno non riconducibile alla copertura assicurativa dell'Inail ai sensi del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e del d.l.vo 23.2.2000 n. 38, e quindi qualificabile come complementare (cfr. Cass. 10.4.2017 n. 9166), esso resta a totale carico del datore di lavoro.

Trattasi infatti di danni del tutto differenti, sicché non è possibile scomputare da quanto dovuto dal datore di lavoro quanto percepito dall'INAIL.

Quanto al danno patrimoniale richiesto non risulta dalle allegazioni (e dai documenti in atti versati) il lucro cessante relativo al decesso del sig. Posarelli.

In effetti, a ben vedere, in ricorso è dedotto che il sig. Posarelli era in pensione a far data dal 1993 e, dunque, alla sig.ra Filippi era spettata la pensione di reversibilità utilizzata proprio ai fini di far fronte ai bisogni del coniuge sopravvissuto, di talché in assenza di allegazioni circa il verificarsi di un danno da lucro cessante la relativa domanda non può trovare accoglimento (neppure essendo allegato e provato che il sig. Posarelli Romano in vita destinasse alla sig.ra Filippi un importo superiore a quello corrispondente alla pensione di reversibilità).

Avuto riguardo, poi, alla domanda spiegata di danno *iure proprio* deve ricordarsi che il ricorrente è figlio del sig. Posarelli Romano e ha fatto proprie le domande tutte spiegate dalla di lui madre sig.ra Filippi Maria Luisa, come detto deceduta in corso di causa, e moglie di Posarelli Romano.

In punto deve altresì affermarsi, rispetto alla relativa eccezione (v. pag. 67 memoria), la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, in relazione alla domanda risarcitoria proposta *iure proprio* da parte degli originari ricorrenti, per essere la stessa connessa ai sensi dell'art. 40 c.p.c. alla domanda risarcitoria proposta *iure hereditatis*, in relazione alla connessione che intercorre tra le due domande che presuppongono entrambe l'accertamento dell'insorgenza in capo al lavoratore di una malattia professionale determinata dall'esposizione all'amianto da quest'ultimo subita nell'ambiente di lavoro.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “*per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 1, debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleggi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro*” (v. Cass. 4129/2002; cfr. altresì Cass. 17092/2012).

La relativa eccezione risulta, a ben vedere, dalle convenute da ultimo non reiterate nelle note finali autorizzate depositate il 15.6.2021.

Tanto premesso, nella specie il matrimonio dei coniugi è durato molti anni (oltre 40 anni) e dal matrimonio è nato un figlio, essendo allegato in ricorso che il legame tra i due era profondo e non potendosi trascurare l’età non avanzata della sig.ra Filippi al momento in cui è rimasta vedova (68 anni).

Quanto poi al sig. Massimiliano Posarelli non può dubitarsi del legame di affezione tra il sig. Posarelli e il figlio.

La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, luogo privilegiato per l’instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento.

L’intensità del vincolo familiare che legava la sig.ra Maria Luisa Filippi e il sig. Massimiliano Posarelli al *de cuius*, la mancata deduzione di contrasti e dissapori consentono di presumere - secondo l’*id quod plerumque accidit* - l’esistenza di un danno non patrimoniale degli originari ricorrenti a seguito del decesso del Posarelli.

Ai fini della quantificazione del danno, la giurisprudenza di legittimità, in considerazione delle esigenze, di rilievo costituzionale, di perequazione dei risarcimenti nel territorio nazionale e di certezza del diritto, ha indicato quali necessari parametri di riferimento le tabelle milanesi (cfr. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass., 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., 13 novembre 2014, n. 24205).

Tali tabelle indicano quali parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto una somma compresa tra un minimo di euro 168.250,00 ed un massimo di euro 336.500,00.

Nella specie, pur considerando l'età non avanzata del sig. Posarelli al momento del decesso (70 anni), si reputa equo quantificare il danno subito dal figlio Massimiliano in misura più vicina al limite minimo che al limite massimo - e precisamente in euro 200.000,00 - tenuto conto che il ricorrente non conviveva con il padre al momento della malattia e del decesso, era già adulto e con una vita propria ed autonoma al di fuori della famiglia del padre.

Quanto, invece, alla vedova, il danno della sig.ra Filippi, legata al marito da un lungo matrimonio e tenuto conto che la stessa è rimasta vedova all'età di 68 anni, sussistendo di certo la lesione dell'aspettativa degli anni di vita da trascorrere con il marito, tale danno deve essere quantificato nell'importo di euro 270.000,00.

Tali somme sono necessariamente quantificate in via equitativa e vengono equitativamente determinate al valore attuale.

Non sussistono motivi per la personalizzazione del danno, non essendo state indicate e provate circostanze che la giustifichino, ulteriori rispetto a quanto già considerato.

Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno *iure proprio*, spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo.

Infatti, “*con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta*” (Cass., 14 aprile 2011, n. 8507).

La natura non patrimoniale del danno sofferto *iure proprio* dagli originari ricorrenti rende la lesione completamente eterogenea rispetto all'eventuale rendita ai superstiti percepita dalla moglie del dante causa, che risulta pertanto irrilevante in causa.

Deve invece dirsi in relazione agli ulteriori danni richiesti *iure proprio* come gli stessi siano, a ben vedere, carenti di allegazioni (e conseguentemente di prova).

Quanto al danno biologico per lesione psichica non può mancare di osservarsi che risulta in atti versato unicamente un documento dal quale emerge che il sig. Posarelli Massimiliano era in cura dalla dott. S. Ciulli (v. doc. 41 allegato al ricorso).

Da tale documento (e dalle allegazioni di cui al ricorso) non emerge la patologia del sig. Posarelli Massimiliano, né in che modo la stessa sia legata ai fatti di cui sopra.

È poi del tutto priva di allegazione e prova (anche documentale) la compromissione psichica della sig.ra Filippi.

Quanto, poi, alla richiesta di risarcimento per la preoccupazione della sig.ra Filippi in relazione alla eventualità che le condizioni di salute del figlio possano essere compromesse dalla esposizione ad amianto sul luogo di lavoro difetta integralmente il nesso di immediata consequenzialità tra il pregiudizio e l'evento dannoso.

Ancora, poi, è priva di prova la richiesta risarcitoria formulata per la sig.ra Filippi in relazione al danno non patrimoniale derivante dalla contrazione del tumore al seno atteso che a ben vedere dal documento relativo a tale circostanza (v. doc. 32 allegato al ricorso) non emerge alcun riferimento circa un ruolo connesso alla esposizione all'amianto in relazione al tumore, emergendo altresì che al controllo del 10.12.2014 la stessa risultava completamente guarita; inoltre, il danno da esposizione ad amianto, pure lamentato in ricorso dalla sig.ra Filippi in via subordinata, rimane enunciato senza alcun riferimento a patologie asbesto-correlate.

Né, poi, è provato il danno patrimoniale derivato ai ricorrenti dalla malattia del sig. Posarelli atteso che al momento del decesso (2010) lo stesso era già in pensione da quasi 20 anni (1993) e che non vi è prova del danno subito dal sig. Massimiliano Posarelli per non avere più potuto beneficiare degli aiuti economici che il padre gli offriva in vita.

È altresì sfornito di prova il danno allegato in ricorso dalla sig.ra Filippi per essersi dovuta rivolgere ad altri per il compimento dei lavori domestici prima svolti dal marito, così come il danno della moglie del sig. Massimiliano Posarelli per aver chiuso la rosticceria in assenza dell'aiuto del suocero.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti.

Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra il ricorrente e Solvay Chimica Italia s.p.a.; le stesse devono poi essere compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra parte ricorrente e S.A. Solvay nella misura del 50% attesa la parziale soccombenza reciproca; per l'ulteriore metà le spese, incluse quelle di CTU, seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (quanto al ricorrente, con distrazione in favore del procuratore, antistatario) avuto riguardo alla natura della causa, scaglione di valore e attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:

- in parziale accoglimento del ricorso dichiara tenuta e pertanto condanna la convenuta Solvay S.A. a corrispondere al ricorrente, in qualità di erede di Posarelli Romano, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal *de cuius*, la somma di euro 88.669,00 , oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- a corrispondere al ricorrente, anche quale erede della sig.ra Filippi Maria Luisa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* sofferto per la morte del sig. Posarelli Romano, la somma di euro 200.000,00 quanto al sig. Posarelli Massimiliano e la somma di euro 270.000,00 quanto alla sig.ra Filippi Maria Luisa, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo, rigettando le ulteriori domande spiegate nei confronti della convenuta Solvay S.A.;
- rigetta le domande di cui al ricorso nei confronti di Solvay Chimica Italia s.p.a.;
- dichiara compensate integralmente le spese di lite tra il ricorrente e Solvay Chimica Italia s.p.a.; dichiara compensate nella misura del 50% le spese di lite tra il ricorrente e Solvay S.A., condannando Solvay S.A. a rifondere al ricorrente il 50% residuo delle spese di lite, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 4.400,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ed oltre complessivi euro 2.918 oltre IVA come per legge per rimborso spese CCTTPP;
- pone definitivamente a carico di Solvay S.A. le spese di CTU liquidate con separato decreto;

LIVORNO, 18 giugno 2021

Il Giudice
dott.ssa Sara Maffei